

superiore, siano dichiarate complemento indispensabile di un insegnamento obbligatorio.

« Quando non sia disponibile un insegnamento obbligatorio affine o un corso di esercitazioni in materia affine, obbligatorio ai sensi del precedente comma, si attribuirà come secondo insegnamento una materia facoltativa o un corso di esercitazioni.

« Gli insegnamenti obbligatori o facoltativi ed i corsi di esercitazioni obbligatori che non fossero assegnati a professori ordinari o straordinari saranno conferiti per incarico, a professori non di ruolo con le norme stabilite dal regolamento.

« Gli studenti saranno tenuti a frequentare le esercitazioni dichiarate complemento indispensabile di un insegnamento obbligatorio nell'ordine stabilito dalle Facoltà o Scuole ».

Quindi c'è già questa raccomandazione.

PELLIZZARI. Ne parleremo all'articolo 29-ter.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio.

ALESSIO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cao.

CAO. Avevo chiesto la parola, ma dietro le esortazioni dell'onorevole Presidente consento a intendere che la mia iscrizione invece che relativa ai criteri di tutto l'articolo 28-bis, sia relativa al comma quarto.

CAPORALI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPORALI, *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Modigliani di consentire che il suo emendamento venga discusso insieme a quello dell'onorevole Pellizzari a proposito dell'articolo 29-ter.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 28-bis, primo comma:

« I professori ordinari e straordinari hanno diritto di impartire un secondo insegnamento retribuito oltre quello di cui ciascun professore è ordinario o straordinario ».

BIANCHI VINCENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI VINCENZO. Chiedo che la Camera approvi che il primo comma dell'articolo 28-bis, piuttosto che essere formulato nel senso voluto dal Governo e dalla Commissione, dica « i professori ordinari e straordinari possono impartire ecc. ».

La dizione adoperata nel disegno di legge è troppo rigida, mentre col termine « possono » si lascia maggiore libertà di applicazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare per dare il suo avviso su questa proposta.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Onorevole Bianchi, in questo modo cadrebbe tutto il disegno di legge! Leggendo attentamente e completamente l'articolo vedrà che questo secondo insegnamento è spiegato subito dopo:

« Il secondo insegnamento può essere costituito tanto da lezioni, quanto da esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa ».

Quindi noi entriamo in tal modo nel suo ordine di idee, e non c'è bisogno di altre modificazioni.

Lei si preoccupa che viene a togliersi una cattedra fondamentale, mentre qui è spiegato che viene compreso, non solo l'aumento di ore, ma anche e a preferenza le esercitazioni.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ella potrà svolgere il suo emendamento al primo e secondo comma dell'articolo, che è del seguente tenore:

*Sostituire:*

I professori ordinari e straordinari hanno diritto di impartire un secondo insegnamento costituito da esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa.

Quando un siffatto corso non possa essere istituito, i professori ordinari o straordinari avranno diritto di impartire un secondo insegnamento costituito da lezioni.

MODIGLIANI. Io credo che la discussione ci abbia ormai fornito sufficienti elementi per farci accorti che la struttura di tutto quanto l'articolo in esame deve essere sottoposta a due radicali modificazioni.

Una è quella cui ebbi già ad accennare nella passata seduta, e alla quale si ispira l'emendamento che ho proposto; dell'altra dirò subito dopo.

La prima modificazione consiste nello stabilire (se la mia formula è ben trovata, la Camera l'adotti, e se no, ne trovi una migliore) che il professore ordinario o straordinario di una materia obbligatoria o facoltativa, debba prima di tutto domandare di fare il corso delle esercitazioni.

Il testo dell'articolo così com'è nel primo e nel secondo accapo lascia libero il professore di chiedere di fare il corso delle esercitazioni, o di domandare il secondo insegnamento. Secondo me questo è un errore.